

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 49/P DEL 26 AGOSTO 2019

OGGETTO: Approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. Umbria n. 30/2004 e dell'art. 10 dello Statuto consortile.

IL PRESIDENTE

VISTI

- la Legge Regionale Umbria n. 30 del 23 dicembre 2004 "Norme in materia di bonifica";
- in particolare, l'art. 14 (Assemblea dei Consorziati), co. 1, 2, 3 e 4, della Legge Regionale Umbria n. 30 del 23.12.2004, il quale stabilisce che:
 1. *L'assemblea è divisa in due sezioni elettorali:*
 - a) *alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed extragricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili, iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbligati al pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio stesso;*
 - b) *alla seconda sezione appartengono i legali rappresentanti dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica, o loro delegati.*
 2. *La prima sezione è suddivisa in fasce di contribuenza ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto.*
 3. *L'assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione.*
 4. *La Regione adotta norme regolamentari al fine di disciplinare le fasce di contribuenza, le modalità e i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e l'elezione del Consiglio di amministrazione.*;
- il Regolamento Regionale Umbria n. 6 del 06.06.2006 "Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica.";
- lo Statuto consortile, approvato con Delibera n. 1/P del 16.01.2019 e con D.G.R. Umbria n. 385 del 01.04.2019;
- in particolare, l'art. 10 (Elenchi degli aventi diritto al voto), co. 1, 2, 3, e 4, dello Statuto consortile, il quale sancisce che:
 1. *L'iscrizione negli elenchi di ciascuna sezione elettorale degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.*
 2. *L'elenco degli aventi diritto al voto della prima sezione, costituito dai soggetti indicati all'art. 14, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n° 30/2004, è suddiviso nelle tre fasce di contribuenza, di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale 6 giugno 2006 n° 6. Per ciascun iscritto sono indicati la natura giuridica, i dati catastali dell'immobile e l'ammontare dei contributi dovuti in base all'ultimo avviso di pagamento emesso in data immediatamente precedente a quella in cui sono state indette le elezioni.*
 3. *L'elenco degli aventi diritto al voto della seconda sezione è costituito dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio, o loro delegati scelti nell'ambito del proprio Consiglio Comunale.*
 4. *Gli elenchi delle due sezioni elettorali sono approvati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio almeno novanta giorni prima della scadenza degli Organi consortili e sono pubblicati negli albi on line del Consorzio e dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, e comunque non oltre la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.*;
- il Regolamento Elettorale consortile, approvato con Delibera n. 55/CA del 24.09.2018;
- in particolare, l'art. 8 (Elenchi degli aventi diritto al voto), co. 1, 2, 3, 4 e 5, del Regolamento Elettorale consortile, il quale statuisce che:
 1. *Il Consorzio di bonifica predispose, secondo le modalità e i termini previsti dallo Statuto, due elenchi degli aventi diritto al voto distinti sulla base delle sezioni elettorali di appartenenza, ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 30/2004.*
 2. *L'elenco degli aventi diritto al voto della prima sezione è costituito dai soggetti indicati all'articolo 14, comma 1, lettera a), della L.R. n. 30/2004 e obbligati al pagamento dei contributi consortili stabiliti dal Consorzio stesso.*
 3. *L'elenco della prima sezione è suddiviso nelle tre fasce di contribuenza di cui all'articolo 2 del Regolamento Regionale n. 6/2006. Per ciascun iscritto sono indicati almeno: la natura*

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

giuridica, i dati catastali dell'immobile e l'ammontare dei contributi dovuti in base all'ultimo avviso di pagamento emesso in data immediatamente precedente a quella in cui il Consorzio indice le elezioni.

4. *L'elenco della seconda sezione è costituito dai Sindaci dei Comuni, o loro delegati scelti nell'ambito del Consiglio Comunale, ricadenti nel comprensorio del Consorzio.*
5. *Gli elenchi delle due sezioni elettorali sono approvati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio almeno novanta giorni prima della scadenza degli organi consortili e sono pubblicati nel sito del Consorzio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, e comunque non oltre la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.;*

TENUTO CONTO

- della Delibera n. 48/CA del 24.06.2019, con la quale è stata fissata al 12.01.2020 la convocazione dell'assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

CONSIDERATO

- che in base al ruolo di contribuenza per l'anno 2019 dell'importo di € 1.953.404,60, l'elenco degli aventi diritto al voto della prima sezione elettorale, è composto da 85.584 così suddivisi:
 - appartengono alla 1[^] fascia i soggetti iscritti nel ruolo di contribuenza con importo uguale o inferiore a € 22,82 ed un totale di 66.214 ditte iscritte;
 - appartengono alla 2[^] fascia i soggetti iscritti nel ruolo di contribuenza con importo superiore a € 22,82 ed uguale o inferiore a € 53,20 ed un totale di 16.238 ditte iscritte;
 - appartengono alla 3[^] fascia di contribuenza i soggetti iscritti nel ruolo di contribuenza con importo uguale e superiore a € 53,21 ed un totale di 3.132 ditte iscritte;
- che l'elenco della seconda sezione elettorale è formata dai legali rappresentanti dei Comuni, o loro delegati;

DATO ATTO CHE

- l'art. 3, c. 6, del Regolamento Regionale Umbria n. 6/2006, l'art. 10, c. 5, dello Statuto consortile e l'art. 8, c. 6, del Regolamento elettorale consortile, stabiliscono che:
I soggetti interessati possono proporre reclamo alle risultanze degli elenchi di cui al comma 5 entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione.;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 25 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare gli elenchi degli aventi diritto al voto della prima e della seconda sezione elettorale che allegati alla presente sotto le lettere "A" e "B" ne formano parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla pubblicazione dei sopra citati elenchi nell'albo pretorio online del consorzio e negli albi pretori online dei Comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica;
- di depositare i sopra citati elenchi, in formato cartaceo, solo presso gli uffici del Consorzio, per un periodo di almeno 15 giorni, a disposizione degli interessati;
- di comunicare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to